



Informazioni tecniche - Protezione degli animali n. 18.1

Esposizioni e borse di settore con pollame

Dal 1° marzo 2018 le manifestazioni che coinvolgono gli animali devono essere effettuate conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), al fine di garantire che gli stessi ricevano un trattamento rispettoso e che le loro esigenze di base siano maggiormente considerate.

Le presenti informazioni tecniche chiariscono le disposizioni di cui sopra in merito alle esposizioni e borse che coinvolgono il pollame. Questo termine comprende in questo documento pollame domestico, tacchini, faraone, oche e anatre (comprese le forme selvatiche), fagiani e quaglie.

Le informazioni tecniche sono destinate a tutte le associazioni coinvolte in qualità di organizzatori e ai partecipanti, nonché ai servizi veterinari cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

Obblighi delle persone coinvolte

In occasione di manifestazioni, la responsabilità per il trattamento rispettoso degli animali spetta sia agli organizzatori sia ai singoli partecipanti. Pertanto, entrambe le parti sono obbligate a ridurre al minimo il rischio di ferimenti o malattie e a evitare dolori, sofferenze o lesioni. Gli animali devono inoltre essere protetti da sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Di seguito vengono indicati separatamente gli obblighi degli organizzatori e quelli dei partecipanti.

Obblighi degli organizzatori

Oltre ai compiti organizzativi, agli organizzatori viene assegnata una funzione di sorveglianza, in quanto devono adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui i partecipanti non adempiano i loro obblighi. Inoltre, sono tenuti a fornire informazioni alle autorità di esecuzione (cfr. art. 30a cpv. 5 e 6 OPAn).

Obbligo di autorizzazione? Chiedete per tempo al servizio veterinario cantonale!

Secondo il diritto federale sulla protezione degli animali, le esposizioni di pollame in cui non vengono venduti o commercializzati animali non sono soggette a obbligo di autorizzazione. I Cantoni hanno tuttavia il diritto di emanare ulteriori disposizioni e richiedere un'autorizzazione per le manifestazioni che coinvolgono gli animali.

L'obbligo di autorizzazione può avere la sua base giuridica anche nella legislazione sulle epizootie. Gli organizzatori devono quindi informarsi per tempo sulla situazione giuridica specifica presso il servizio veterinario cantonale competente e, se necessario, richiedere un'autorizzazione.

Le borse di settore e i mercati di animali sono sempre soggetti ad autorizzazione, perché sono luoghi in cui si commercia con gli animali (cfr. art. 104 OPAn e Informazioni tecniche USAV N. 12.2 Obbligo di autorizzazione e formazione per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali).

Informazioni preliminari per i partecipanti e controllo degli ingressi

Una comunicazione scritta ai partecipanti sui loro obblighi in materia di protezione degli animali durante le manifestazioni favorisce una procedura rispettosa e previene rischi inutili. Essa include informazioni sulle norme per l'accudimento degli animali, sui parchi, sulla prevenzione delle malattie e sul divieto di partecipare alla manifestazione con animali il cui benessere è stato compromesso dall'allevamento. D'intesa con il servizio veterinario cantonale competente, occorre informare inoltre sulle misure di prevenzione delle epizootie. Lo stesso vale per le norme speciali relative all'importazione e alla riesportazione di animali da esposizione provenienti dall'estero. Controllando ogni animale all'ingresso della manifestazione per verificare la presenza di sintomi di una malattia contagiosa e che non si tratti di un esemplare allevato in base a obiettivi di allevamento non ammessi, è possibile fare in modo che la manifestazione sia conforme al benessere degli animali.

Rifiutare il pollame con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento non ammesse

I partecipanti non possono portare alla manifestazione pollame che presentano caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento: su questo tema si prega di consultare il paragrafo qui di seguito «Divieto di partecipazione».

Se gli organizzatori apprendono che i partecipanti non rispettano tale obbligo, devono allontanare gli animali interessati dalla manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 5 in combinato disposto con il cpv. 4 lett. b OPAn).

Ridurre al minimo i rischi di malattia e di sovraccarico

L'incontro di animali di diversa provenienza aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni. Un requisito fondamentale di una manifestazione è quindi consentire esclusivamente la partecipazione di animali dall'aspetto sano (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Se si espongono alla stessa manifestazione **pollame e piccioni**, i parchi devono essere il più possibile distanti tra loro per evitare il contatto diretto tra le due specie. La valutazione deve essere effettuata applicando misure igieniche adeguate prima per il pollame e solo successivamente per i piccioni.

Gli organizzatori devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti specifici (cfr. art. 30a cpv. 2 OPAn) e provvedere affinché:

- sia previsto un **elenco** aggiornato nel quale figurano nome e indirizzo di ciascun partecipante con le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali.
- Lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali **fasi adeguate di riposo e recupero**. Lo stress o il sovraccarico possono essere evitati regolando adeguatamente l'accesso al pubblico. I parchi devono essere sufficientemente distanti dall'area di ingresso o dai tavoli dei giudici.
- L'area di ristorazione per il pubblico o il punto ristoro devono essere posti in **un locale separato** dal settore per gli animali.
- Occorre fare attenzione a che gli animali non soffrano di **rumore o di fattori climatici**, ad esempio per la luce del sole con il riscaldamento dei parchi o per le correnti d'aria.
- Gli animali **messi alla prova in modo eccessivo** dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

Animali in custodia degli organizzatori

Alle esposizioni di pollame, gli animali sono di solito accuditi dagli organizzatori che devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Quest'ultimo conosce le esigenze degli animali e ha esperienza nel loro accudimento; inoltre deve essere sempre raggiungibile durante la manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 3 OPAn).

Persona incaricata di sorvegliare lo svolgimento della manifestazione

Gli organizzatori devono verificare che le persone competenti per l'accudimento degli animali e i partecipanti adempiano i loro obblighi. In caso contrario devono adottare i provvedimenti necessari (cfr. art. 30a capoverso 5 OPAn). Per il controllo gli organizzatori designano utilmente una o più persone che sorvegliano il benessere degli animali durante l'intero orario di apertura dell'esposizione e che forniscano informazioni all'autorità di esecuzione su richiesta.

Obblighi dei partecipanti

Responsabilità per il benessere degli animali

Finché gli animali non sono affidati alle cure degli organizzatori, i partecipanti sono responsabili del benessere dei loro animali. Devono porre le esigenze fondamentali degli animali e il loro trattamento rispettoso al di sopra degli interessi personali e di quelli degli organizzatori, ad esempio in occasione della presentazione dell'animale (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Solo il pollame sano può partecipare a una manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). Gli animali non possono essere esposti a nessun rischio che possa causare dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Gli animali messi alla prova in modo eccessivo durante la manifestazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno (cfr. art. 30a cpv. 2 lett. c OPAn). Gli animali che mostrano segnali di stress e non possono essere calmati devono essere allontanati dai locali destinati al pubblico fino a quando non si sono ripresi.

Divieto di partecipazione per pollame con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento

Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi o il cui allevamento sia vietato non possono essere presentati a una manifestazione. Un obiettivo di allevamento non ammesso è dimostrato dal fatto che l'esemplare soffre di limitazioni delle funzioni corporee e/o della percezione sensoriale o presenta differenze rispetto al comportamento tipico della specie (cfr. art. 25 cpv. 2 OPAn e all. 1 e 2 ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (OPAnA)). È vietato l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni e l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici (cfr. art. 25 cpv. 3 OPAn).

Fra gli animali che non possono essere presentati a causa delle caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento figurano:

- **oche con un'eccessiva giogaia** (ad es. *oca di Tolosa*) che ostacola il movimento (cfr. all. 2 n. 6.2 OPAnA);
- **polli domestici con piumaggio dei tarsi e zampe piumate (formazione di pantofole)** (ad es. pollo di razza *Breda*, gallina nana calzata) che ostacolano la locomozione (cfr. all. 2 n. 3.2.3.4 OPAnA);
- **anatre con ciuffo di piume** (ad es. anatra domestica e anatra nana) che porta a disturbi sensoriali e/o comportamentali, ad esempio andatura instabile (cfr. all. 2 n. 3.2.3.7 OPAnA);
- **pollame domestico con ciuffo di piume** (ad es. gallo di razza *padovana*, *olandese con ciuffo*, *moroseta*) che irrita la cornea e la congiuntiva e/o ostacola la vista (cfr. all. 2 n. 3.2.3.7 OPAnA).

Trattamento rispettoso del pollame

La realizzazione di “parchi in cui gli animali possono essere accarezzati” con contatto diretto tra visitatori e pulcini è vietata (cfr. art. 24 cpv. f OPAn).

La manipolazione degli animali deve essere ridotta al minimo. Il pollame non deve lasciare i parchi, se non per la valutazione.

Requisiti per i parchi

I parchi di esposizione e delle borse di settore qui descritti non sono mai conformi a tutti gli standard legali per una corretta detenzione degli animali. Inoltre, non soddisfano le attuali aspettative di una detenzione di animali il più possibile adeguata alla specie e possono quindi essere utilizzati solo per un ricovero a breve termine. L'USAV raccomanda pertanto agli organizzatori di presentare, ove possibile, parchi di osservazione e stalle per piccoli animali allestiti in maniera esemplare o almeno di pubblicare materiale informativo adeguato per il pubblico.

I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento degli animali sia minimo, la salute degli animali non sia compromessa e gli animali non possano fuggire (cfr. articolo 7 capoverso 1 OPAn). In occasione di manifestazioni, il pollame può essere alloggiato per **un massimo di quattro giorni** in parchi che si discostano leggermente dalle dimensioni minime indicate negli allegati 1 e 2 OPAn (cfr. art. 30b OPAn). I parchi per il pollame domestico devono essere allestiti conformemente ai requisiti dell'articolo 66 e per le quaglie conformemente all'allegato 2, tabella 2, riga 29 OPAn (cfr. il paragrafo seguente).

Attrezzature per i parchi

- **Copertura / protezione visiva / settore di ritiro:**
 - **I parchi piccoli (gabbie)** devono essere coperti sulla parte superiore, sul retro e sui lati esterni della fila di parchi con materiale non trasparente. La parete divisoria tra due parchi deve essere in materiale non trasparente per almeno la metà della superficie.
Per quaglie, anatre e oche selvatiche deve esserci all'interno del parco anche un settore di ritiro. Per questo scopo sono adatte cassette o un rifugio fatto di rami.
 - **Le voliere** devono essere coperti sulla parte superiore, sul retro e sui sui lati esterni della fila di parchi con materiale non trasparente. La parete divisoria tra due parchi deve essere in materiale non trasparente per almeno la metà della superficie
Per tacchini, faraone e fagiani anche il lato rivolto verso il pubblico deve essere coperto almeno per metà.
- Se gli animali mostrano sintomi di stress nonostante queste misure, è necessario coprire l'intera parete laterale.
- Il suolo del parco deve essere provvisto di una **lettiera** adeguata, ad esempio trucioli di legno o paglia.
 - Tutti gli animali devono avere **accesso permanente all'acqua**. Il **mangime** deve essere somministrato in base alle esigenze individuali.
 - Per soddisfare le **esigenze comportamentali** ai gallinacci e alle quaglie occorre offrire della paglia con residui di trebbiatura. Anche le altre specie di pollame devono poter soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie.
 - Un numero sufficiente di **nidi per la deposizione delle uova** deve essere disponibile per gli animali che depongono le uova. I nidi devono trovarsi nel settore della protezione visiva.
 - **Posatoi sopraelevati** per polli domestici, tacchini, faraone e fagiani: i parchi per 1-2 animali devono avere almeno un posatoio. I parchi per più di due animali devono avere almeno due posatoi ad altezze diverse.

- **Possibilità di bagnarsi** per gli uccelli acquatici con ausili per l'accesso e l'uscita. Le strutture per il bagno non sono considerate abbeveratoi. La vaschetta per bagnarsi deve essere situata sul retro del parco.
- Le quaglie devono poter disporre d'un **bagno di sabbia** e di **sabbia adatta da mangiare**.
- **I parchi di osservazione** devono essere coperti con materiale non trasparente nella parte superiore e su almeno due lati.

Dimensioni dei parchi in occasione di esposizioni

I parchi devono essere sufficientemente grandi da poter ospitare le attrezzature necessarie e da consentire agli animali di utilizzarle in modo adeguato alla loro specie. I parchi devono avere almeno le seguenti dimensioni:

- **Pollame domestico:**
 - 0,4 m² per 1 o 2 animali fino a 1,5 kg; altezza 0,6 m
 - 0,5 m² per 1 o 2 animali da 1,5 kg a 3 kg; altezza 0,7 m
 - 1 m² per un gallo da 3 kg; altezza 1 m
- **Tacchini e faraone:** minimo 2 animali!
 - 4 m² per max. 3 animali; altezza 2 m
- **Fagiani:** minimo 2 animali!
 - 2 m² per max. 3 animali di piccola taglia; altezza 2 m
 - 4 m² per max. 3 animali di grande taglia; altezza 2 m
- **Quaglie:** minimo 2 animali!
 - 0,4 m² per max. 4 animali di piccola taglia fino alle dimensioni della *quaglia europea* compresa; altezza: 0,4 m
 - 0,6 m² per max. 4 animali di grande taglia; altezza: 0,4 m
- **Anatre e oche comprese le forme selvatiche:** minimo 2 animali!
 - 1 m² per 2 animali di piccola taglia (ad es. *anatra mandarina*) o 2 m² per max. 4 animali; altezza 0,8 m
 - 2 m² per 2 animali di grande taglia (ad es. oche) o 4 m² per max. 4 animali; altezza 1 m

Requisiti per le borse di settore e i mercati con pollame

Ricovero degli animali

Nelle borse di settore e nei mercati, il pollame può rimanere nei contenitori di trasporto, a condizione che la permanenza alla manifestazione **non superi le quattro ore** e che i contenitori siano conformi alle disposizioni di legge (cfr. art. 167 OPAn). In particolare, gli animali devono poter assumere la postura normale e riposare. L'acqua e, se necessario, il cibo devono essere disponibili nel contenitore. È necessario predisporre una protezione visiva. I contenitori non possono **essere posati per terra** durante la manifestazione.

Quando soggiornano nelle borse di settore e nei mercati per **più di quattro ore**, gli animali devono essere alloggiati in parchi che soddisfano i requisiti per i parchi di esposizione (cfr. quanto indicato sopra).

Obblighi dei partecipanti nei confronti dei clienti

Chiunque metta in vendita in borse di settore e sui mercati animali da compagnia e animali selvatici è tenuto a dare informazioni per scritto ai futuri detentori sulle disposizioni giuridiche in merito alla detenzione e al trattamento dell'animale (cfr. art. 111 cpv. 1 OPAn).

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale (cfr. art. 110 OPAn).

Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) e ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (RS 455.102.4).

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

Art. 24 OPAn Altre pratiche vietate

- f. realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico con conigli, piccoli roditori e pulcini in occasione di manifestazioni.

Art. 25 OPAn Principi (allevamento di animali)

¹ L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

² Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

³ Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.

Art. 30a OPAn Obblighi delle persone coinvolte (manifestazioni)

¹ Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico.

² Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:

- c. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
- d. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- e. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

³ Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.

⁴ I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- f. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- g. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- h. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.

⁵ Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.

⁶ L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

Art. 66 OPAn Attrezzature

¹ I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l'abbeverata.

² A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.

³ Occorre inoltre prevedere:

- a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;

- b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o tappeti di gomma; per i nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico;
- c. per gli animali d'allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore nonché per le faraone e i piccioni domestici: posatoi a diverse altezze adeguati all'età e al comportamento degli animali;
- d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare;

⁴ Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

Art. 104 OPAn Obbligo di autorizzazione (Commercio e pubblicità con animali)

³ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.

Art. 110 OPAn Limite d'età per il cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 OPAn Obbligo d'informazione

¹ Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. [...]

Art. 167 OPAn Contenitori di trasporto

¹ I contenitori di trasporto devono essere:

- a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. sufficientemente robusti da [...] non poter essere distrutti dagli animali;
- c. essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
- e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; [...]
- f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi [...].

² I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.

All. 2 Tab. 3 OPAn Parchi per quaglie (riga 29)

All. 2 OPAnA Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

1.1 Malformazioni dello scheletro o altre malformazioni, quali anomalie motorie o paralisi.

3.2 Varietà di piumaggio suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali: [...]

3.2.3 Piumaggio eccessivo, come: [...]

3.2.3.4 zampe piumate, piumaggio dei tarsi nelle galline

3.2.3.7 ciuffo di piume.

6.2 Limitazioni nella riproduzione e nei movimenti dovute a giogaia eccessiva nelle oche.